



CORTE DI APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Taranto, 26/07/2024

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

Rilevato che gli articoli 79 e 136 DPR 115/2002 sanciscono il dovere del giudice di verificare le condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dell'Erario al momento dell'ammissione all'istituto e al momento della liquidazione delle competenze.

Rilevata la necessità, funzionale alla fase istruttoria del procedimento di liquidazione, di acquisire certificazione attestante lo stato di famiglia della parte ammessa al beneficio

Rilevato che è onere della parte ammessa di allegare agli atti del singolo procedimento la documentazione a corredo della domanda di ammissione ex art. 76 del citato decreto.

DISPONE

che, al momento della richiesta di liquidazione del compenso da parte del difensore, sia versato agli atti del fascicolo del singolo procedimento, oltre alla documentazione normativamente prevista, lo stato di famiglia, anche in autocertificazione, della parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che copra tutto il periodo intercorrente tra la domanda di ammissione al beneficio e la data di definizione del procedimento.

Il presente atto viene trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per la diffusione tra i propri iscritti, alla Cancelleria civile per l'affissione nelle proprie bacheche, e alla Segreteria Amministrativa per la pubblicazione sul sito internet della Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto.



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE
Dott. Pietro GENOVIVA